

Bruxelles, 3 aprile 2019 (OR. en)

7715/19

Fascicolo interistituzionale: 2018/0148(COD)

CODEC 733 ENER 192 ENV 322 TRANS 212 CONSOM 116 PE 95

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Michal BONI (PPE, PL) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione sulla proposta di regolamento contenente 57 emendamenti (emendamenti 1-57) alla proposta.

I gruppi politici hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti: S&D e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente 17 emendamenti (emendamenti 59-75) e il PPE ha presentato un emendamento (emendamento 58).

7715/19 bel/CIP/bp/S 1

GIP.2

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 26 marzo 2019, la plenaria ha adottato i seguenti emendamenti alla proposta di regolamento: 1-10, 12, 13 (prima parte), 14-35, 37-40, 41 (prima parte), 42-58.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e*

corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo " ... "...

7715/19 bel/CIP/bp/S 2
GIP.2 IT

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0296),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8 0190/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2019²,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente:
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

7715/19 bel/CIP/bp/S 3
ALLEGATO GIP.2

² GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici.

Emendamento

È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante

Emendamento

(4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante

del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni *e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO₂ del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio.

Emendamento

(12) Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. Ipneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice OR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento

UNECE n. 117 e sulla norma ISO
n. 19447, rispettivamente per la neve e per
il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il
pittogramma di una montagna a tre punte
con un fiocco di neve ("3PMSF")
dovrebbe essere impresso sui pneumatici
che rispettano il valore minimo dell'indice
di aderenza sulla neve di cui al
regolamento UNECE n. 117.
Analogamente, i pneumatici che
rispettano il valore minimo dell'indice di
aderenza sul ghiaccio di cui alla norma
ISO n. 19447 dovrebbero presentare il
logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito
da tale norma.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare" 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova.

Emendamento

(13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente. La comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare" indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale nonché dei risultati della ricerca industriale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova.

¹⁶ COM(2018)0028

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85 % dei consumatori dell'Unione e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Emendamento

(15) L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85% dei consumatori dell'Unione *quale strumento informativo chiaro e trasparente* e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

Emendamento

(16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori.

Emendamento

(22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 30

(30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all'abrasione. e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(30 bis) Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato.

²¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Emendamento

(32) Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, *aderenza sulla neve* e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Emendamento

(32 bis) La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009.
Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

Emendamento

1. il presente regolamento si prefigge di promuovere pneumatici sicuri, sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza economica dei trasporti su strada.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3*che vengono immessi sul mercato*.

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve *e* ghiaccio, il chilometraggio o l'abrasione, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso;

Emendamento

(19) "parametro", un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve *o* ghiaccio, il chilometraggio o l'abrasione, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati:

Emendamento

1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati *gratuitamente*:

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di

Emendamento

(a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di

7715/19 bel/CIP/bp/S 13
ALLEGATO GIP.2

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per quanto riguarda i pneumatici venduti su Internet, i fornitori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile.

Emendamento

2. Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l'etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

7715/19 bel/CIP/bp/S 14
ALLEGATO GIP.2 TT

4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento

4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, *espone l'etichetta e* soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I sono stati *sottoposti alla procedura* di omologazione *a norma* del *regolamento* (CE) n. 661/2009.

Emendamento

5. I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi, l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per i parametri fondamentali di cui all'allegato I, come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato. L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta delle autorità degli Stati membri, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell'allegato III.

Emendamento

7. Su richiesta delle autorità degli Stati membri *o di terzi accreditati*, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell'allegato III.

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

- 1. A decorrere *dal 1º gennaio 2020*, prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369
- 2. Qualora i pneumatici siano *immessi sul mercato* nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e *il 31 dicembre* 2019, il fornitore inserisce, entro *il 30 giugno 2020*, nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 *relative a tali pneumatici*.

Emendamento

Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

- 1. A decorrere da nove mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], prima dell'immissione sul mercato di un pneumatico prodotto successivamente a tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
- 2. Qualora i pneumatici siano prodotti nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e nove mesi meno un giorno dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore inserisce, entro 12 mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369, ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.
- 2 bis. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prima del [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici.

- 3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
- 4. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell'etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un
- 5. Dopo che l'ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni.

- 3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
- 4. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell'etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un tipo di pneumatico.
- 5. Dopo che l'ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni.

tipo di pneumatico.

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità all'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all'articolo 4, paragrafo 1,

Emendamento

(a) nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità all'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all'articolo 4, paragrafo 1,

lettera a), in una posizione chiaramente visibile;

lettera a), in una posizione chiaramente visibile; *oppure*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia *mostrata* all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

Emendamento

(b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia *presentata* all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo soppresso

7715/19 bel/CIP/bp/S 18
ALLEGATO GIP.2

specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l'etichetta.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento

3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, *espone l'etichetta e* soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per quanto riguarda i pneumatici venduti direttamente su internet, i distributori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile.

Emendamento

7. Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono, nel contesto dell'acquisto, che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute *applicando i* metodi di prova *e di misurazione* di cui all'allegato I e *la* procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute *conformemente ai* metodi di prova di cui all'allegato I e *alla* procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento *e dovranno essere rafforzati*.

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Pneumatici ricostruiti

Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Emendamento

(a ter) introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l'abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati; soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

Emendamento

Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette *dei pneumatici* a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 1º giugno **2026** la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

Entro il 1º giugno 2022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento, integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Emendamento

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2020.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 44

Proposta di regolamento Allegato I – parte A – comma 1

Testo della Commissione

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da "A" a "G" indicata di seguito, *che viene misurato* in conformità all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato VI.

Emendamento

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da "A" a "G" indicata di seguito, in conformità all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato VI.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato I – parte A – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato I – parte A – tabella

Testo della Commissione

Pneumatici C1		Pneumatici C2		Pneumatici C3	
RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica	RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica	RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica
$RRC \leq 5,4$	A	$RRC \leq 4,4$	A	$RRC \leq 3,1$	A
5,5 ≤ RRC ≤ 6,5	В	4,5 ≤ RRC ≤ 5,5	В	$3,2 \le RRC$ $\le 4,0$	В
6,6 ≤ RRC ≤ 7,7	С	$5.6 \le RRC$ ≤ 6.7	С	$4.1 \le RRC$ ≤ 5.0	С
7,8 ≤ RRC ≤ 9,0	D	$6.8 \le RRC \le 8.0$	D	$5.1 \le RRC$ ≤ 6.0	D
9,1 ≤ RRC ≤ 10,5	E	8,1 ≤ RRC≤ 9,2	E	6,1 ≤ RRC ≤ 7,0	E
<i>RRC</i> ≥ 10,6	F	$RRC \ge 9.3$	F	<i>RRC</i> ≥ 7,1	F
Emendamento					
Pneumatici C1		Pneumatici C2		Pneumatici C3	
Pneumatici C1 RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica	Pneumatici C2 RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica	Pneumatici C3 RRC in kg/t	Classe di efficienza energetica
RRC in	efficienza	RRC in	efficienza	RRC in	efficienza
RRC in kg/t	efficienza energetica	RRC in kg/t	efficienza energetica	RRC in kg/t	efficienza energetica
RRC in kg/t $RRC \le 6.5$ $6.6 \le RRC$	efficienza energetica A	RRC in kg/t $RRC \le 5.5$ $5.6 \le RRC$	efficienza energetica A	RRC in kg/t $RRC \le 4.0$ $4.1 \le RRC$	efficienza energetica A
RRC in kg/t $RRC \le 6.5$ $6.6 \le RRC$ ≤ 7.7 $7.8 \le RRC$	efficienza energetica A B	RRC in kg/t $RRC \leq 5,5$ $5,6 \leq RRC$ $\leq 6,7$ $6,8 \leq RRC$	efficienza energetica A B	RRC in kg/t $RRC \le 4,0$ $4,1 \le RRC$ $\le 5,0$ $5,1 \le RRC$	efficienza energetica A B
RRC in kg/t $RRC \le 6.5$ $6.6 \le RRC$ ≤ 7.7 $7.8 \le RRC$ ≤ 9.0	efficienza energetica A B	RRC in kg/t $RRC \leq 5.5$ $5.6 \leq RRC$ ≤ 6.7 $6.8 \leq RRC$ ≤ 8.0	efficienza energetica A B	RRC in kg/t $RRC \le 4,0$ $4,1 \le RRC$ $\le 5,0$ $5,1 \le RRC$ $\le 6,0$ $6,1 \le RRC$	efficienza energetica A B

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 1

Testo della Commissione

1. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e *misurato come indicato nell'allegato* 5 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento

1. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e *conformemente all'allegato* 5 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

Pneumatici C1		Pneumatici C2		Pneumatici C3	
G	Catego ria relativ	G	Catego ria relativ	G	Cate goria relati

7715/19 bel/CIP/bp/S 26 ALLEGATO GIP.2 IT

	a all'ader enza sul bagnat o		a all'ade renza sul bagnat o		va all'ad eren za sul bagn ato
$1,68 \leq G$	A	$1,53 \le G$	A	$1,38 \leq G$	A
$1,55 \le G \le 1,67$	В	$1,40 \leq G \leq 1,52$	В	$1,25 \le G \le 1,37$	В
$1,40 \le G \le 1,54$	C	$1,25 \leq G \leq 1,39$	C	$1,10 \leq G \leq 1,24$	C
$1,25 \leq G \leq 1,39$	D	$1,10 \leq G \leq 1,24$	D	$0.95 \le G \le 1.09$	D
$1,10 \leq G \leq 1,24$	E	$0.95 \leq G \leq 1.09$	E	$0.80 \le G \le 0.94$	E
$G \le 1,09$	F	$G \le 0.94$	F	$0.65 \le G \le 0.79$	F
Vuoto	\boldsymbol{G}	Vuoto	$oldsymbol{G}$	$G \le 0.64$	\boldsymbol{G}
Emendamento					
Pneumatici C1		Pneumatici C2		Pneumatici C3	
Pneumatici C1 G	Catego ria relativ a all'ader enza sul bagnat o	Pneumatici C2 G	Catego ria relativ a all'ade renza sul bagnat o	Pneumatici C3 G	Cate goria relati va all'ad eren za sul bagn ato
	ria relativ a all'ader enza sul bagnat		ria relativ a all'ade renza sul bagnat		goria relati va all'ad eren za sul bagn
G	ria relativ a all'ader enza sul bagnat	G	ria relativ a all'ade renza sul bagnat o	G	goria relati va all'ad eren za sul bagn ato
G 1,55 ≤ G	ria relativ a all'ader enza sul bagnat o	G 1,40 ≤ G	ria relativ a all'ade renza sul bagnat o	G 1,25 ≤ G	goria relati va all'ad eren za sul bagn ato
G $1,55 \le G$ $1,40 \le G \le 1,54$	ria relativ a all'ader enza sul bagnat o	G $1,40 \le G$ $1,25 \le G \le 1,39$	ria relativ a all'ade renza sul bagnat o A	G $1,25 \le G$ $1,10 \le G \le 1,24$	goria relati va all'ad eren za sul bagn ato A
G $1,55 \le G$ $1,40 \le G \le 1,54$ $1,25 \le G \le 1,39$	ria relativ a all'ader enza sul bagnat o A B	G $1,40 \le G$ $1,25 \le G \le 1,39$ $1,10 \le G \le 1,24$	ria relativ a all'ade renza sul bagnat o A B	G $1,25 \le G$ $1,10 \le G \le 1,24$ $0,95 \le G \le 1,09$	goria relati va all'ad eren za sul bagn ato A B

Proposta di regolamento Allegato I – parte C – titolo

C Categorie e valore *misurato* del rumore esterno di rotolamento

Emendamento

C Categorie e valore del rumore esterno di rotolamento

Emendamento 51

Proposta di regolamento Allegato I – parte C – comma 1

Testo della Commissione

Il valore *misurato* del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e *calcolato* a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento

Il valore del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Allegato I – parte C – comma 2

Testo della Commissione

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta *in base* ai valori limite (LV) di *cui all'allegato II, parte C, del* regolamento *(CE)* n. *661/2009 nel modo seguente*:

Emendamento

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta *conformemente* ai valori limite (LV) di *fase 2 di cui al* regolamento *UNECE* n. *117*:

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato I – parte C – comma 3

N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento



 $N \leq LV$ - 6



 $LV - 6 < N \le LV - 3$



N > LV - 3

Emendamento

N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento



 $N \leq LV$ - 3



 $LV - 3 < N \le LV$



N > LV

Emendamento 54

Proposta di regolamento Allegato I – parte D – comma 1

Testo della Commissione

Le prestazioni sulla neve sono *testate* in conformità all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento

Le prestazioni sulla neve sono *etichettate* in conformità all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Allegato I – parte D – comma 2

Testo della Commissione

Un pneumatico che rispetta il valore

Emendamento

Un pneumatico che rispetta il valore

minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta *figura* la seguente icona. minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta *può figurare* la seguente icona.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato I – parte E – comma 1

Testo della Commissione

Le prestazioni sul ghiaccio sono *testate* in conformità alla norma ISO 19447.

Emendamento

Le prestazioni sul ghiaccio sono *etichettate* in conformità alla norma ISO 19447.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato I – parte E – comma 2

Testo della Commissione

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta *figura* la seguente icona.

Emendamento

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 *e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117* è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta *può figurare* la seguente icona.